Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / GENNAIO 2021

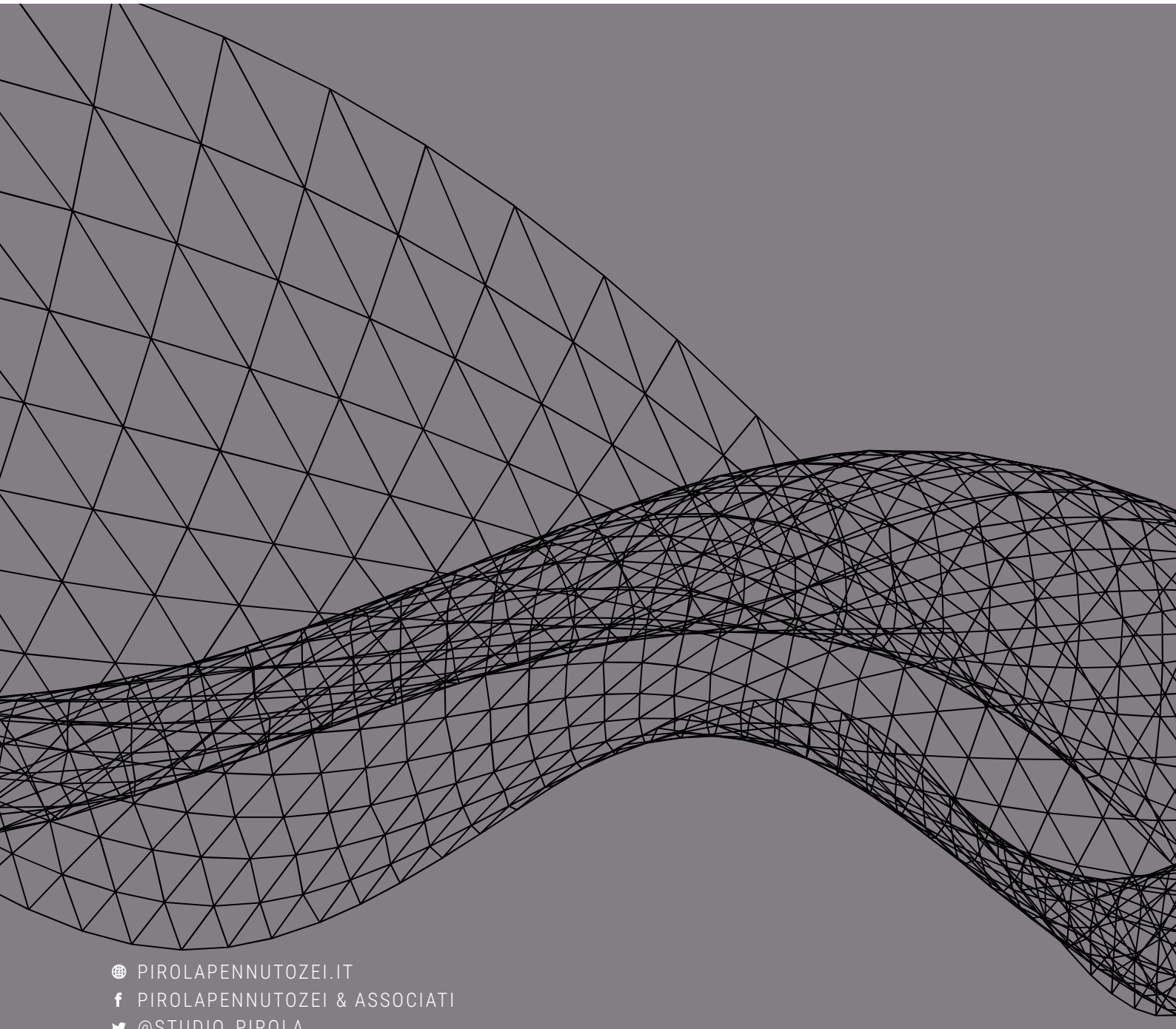

PIROLAPENNUTOZEI.IT
PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
@STUDIO_PIROLA
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale

INDICE

NORMATIVA

PRASSI

GIURISPRUDENZA

TORNA ALL'INDICE

Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale

INDICE

NORMATIVA

1.1

Cybersecurity: la proposta della Commissione Europea per una Direttiva NIS2

A dicembre 2020, la Commissione Europea ha adottato una proposta di "*Revised Directive on Security of Network and Information Systems (NIS2)*", volta a colmare le lacune presentate dalla Direttiva NIS (risalente al 2016) a fronte del mutato contesto tecnologico, economico e sociale.
La proposta di Direttiva, nello specifico, arreca diverse e significative novità, quali: *(i)* un ambito di applicazione più esteso, che ricomprende anche *digital provider* (e.g. *social network, marketplace* e motori di ricerca), aziende farmaceutiche, produttori di apparecchiature mediche ed elettroniche e fornitori di servizi di spedizione; *(ii)* la riduzione a 24 ore delle tempistiche di notifica di eventuali incidenti di sicurezza significativi, entro le quali i soggetti la NIS2 si applica saranno tenuti ad effettuare una notifica iniziale in favore sia delle autorità competenti che degli individui coinvolti; *(iii)* il rafforzamento dei requisiti di sicurezza di obbligatoria adozione da parte dei soggetti ricompresi nel perimetro della nuova Direttiva, incluse misure di *incident response* e *crisis management,* gestione delle vulnerabilità e *disclosure, cybersecurity testing* e criptazione; *(iv)* l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie sino ad un massimo di € 10.000.000 o fino al 2% del fatturato annuo totale di gruppo dell'esercizio precedente, se superiore.
La Proposta di Direttiva è attualmente al vaglio del Consiglio.

1.2

Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica: operativo il CVCN

In occasione del Consiglio dei Ministri dello scorso 29 gennaio, è stato approvato un decreto attuativo che rende pienamente operativo il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), definendo le modalità operative con le quali quest'ultimo e i Centri di Valutazione (CV) potranno valutare i beni e sistemi ICT acquisiti dai soggetti ricompresi nel Perimetro.
Camera e Senato stanno attualmente vagliando uno schema di DPCM volto a dare esecuzione ad un altro aspetto fondamentale del Perimetro, i.e. gli obblighi di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici dei soggetti ricompresi nel Perimetro.

TORNA ALL'INDICE

PRASSI

2.1

ISO pubblica le "*General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic*"

L'International Organization for Standardization (ISO) ha reso noto lo standard ISO/PAS 45005:2020 "*Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic*".
Il documento fornisce alcune raccomandazioni pratiche sulle misure da adottare nella gestione dei rischi derivanti dalla diffusione del COVID-19 per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la finalità di offrire un documento organico che integri e si aggiunga alle direttive anti-contagio emanate nei diversi ordinamenti nazionali.
Le linee guida mirano, altresì, ad indirizzare le organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore ad utilizzare un approccio sistematico nella gestione dei rischi legati all'emergenza epidemiologica, in modo da garantire la dimostrabilità delle misure adottate nel tempo.
Nella gestione dei rischi connessi al virus, in particolare, le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione molteplici aspetti, tra cui la gestione dell'interazione tra i lavoratori ed i terzi, la pronta identificazione dei contatti stretti, la gestione delle aree comuni, nonché l'impatto della pandemia sulla salute e il benessere psicologico.
Da ultimo, il documento offre alcuni suggerimenti sulla valutazione dei rischi connessi al lavoro a distanza e alcune indicazioni pratiche in merito alla sua organizzazione.

2.2

La risposta della Guardia di Finanza sulla segnalazione di fatti fiscali di rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

Lo scorso 29 gennaio, la Guardia di Finanza ha fornito alcuni chiarimenti in materia fiscale in occasione del Telefisco 2021.
Tra i quesiti posti dai partecipanti vi era anche la richiesta di chiarire se, alla segnalazione del legale rappresentante di una società di capitali per commissione di uno dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, seguisse automaticamente la segnalazione anche della società.
Preliminarmente, l'Autorità ha fornito alcune indicazioni in merito agli elementi costitutivi della responsabilità degli enti e al regime di procedibilità.

La Guardia di Finanza ha, di seguito, affermato che tutto il materiale probatorio e indiziario acquisito nel procedimento penale a carico della persona fisica è simultaneamente acquisito anche al procedimento amministrativo instaurato a carico dell'ente.
Di conseguenza, la polizia giudiziaria che sta investigando sul reato presupposto ha l'obbligo di "*riferire al Pubblico ministero anche in ordine alle concomitanti vicende organizzative dell'ente, per verificarne i profili di diretta responsabilità secondo le disposizioni previste dal codice di procedura penale*".

2.3

Digital Tax: la Commissione Europea avvia una consultazione pubblica

La Commissione Europea ha avviato il 19 gennaio scorso una consultazione pubblica volta a raccogliere osservazioni e spunti da tutte le componenti della società civile – e, in particolare, dagli operatori dell'economia digitale – al fine di poter successivamente sviluppare un quadro normativo e fiscale moderno e stabile per affrontare adeguatamente le innovazioni e le sfide dell'economia digitale.
Muovendo dalla necessità di ottenere risorse aggiuntive per far fronte al contesto emergenziale derivante dalla pandemia, posta recentemente in evidenza dal Consiglio Europeo, tramite la consultazione la Commissione intende pertanto raccogliere informazioni utili a sviluppare misure che consentano di ottenere una contribuzione più equa alle finanze dell'Unione da parte delle aziende che operano nel settore digitale, al fine di sostenere la ripresa economica.
Il termine per la consultazione pubblica è attualmente fissato al 12 aprile.

2.4

EDPB e EDPS si esprimono sulla bozza di Clausole Contrattuali Tipo proposta dalla Commissione Europea

Lo European Data Protection Supervisor (EDPS) – il Garante privacy delle istituzioni e degli organi UE – e lo European Data Protection Board (EDPB) – organo composto dai rappresentanti dei Garanti dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e da un rappresentante dell'EDPS –, lo scorso 15 gennaio hanno fornito il proprio parere in merito ai due *set* di Clausole Contrattuali Tipo proposte dalla Commissione Europea (i.e. clausole da utilizzare per flussi di dati interni allo Spazio Economico Europeo e clausole da utilizzare nel contesto di trasferimenti di dati al di fuori di esso).
Con riferimento alle clausole ad applicazione infra-SEE, i Garanti hanno ravvisato la necessità di definire con maggiore chiarezza i contesti entro i quali tali clausole potranno essere utilizzate, nonché i ruoli e le responsabilità assunte da titolari e responsabili del trattamento in forza di esse.

In merito, invece, alle Clausole Contrattuali Tipo da utilizzare nell'ambito dei trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, EDPB e EDPS hanno posto in evidenza la necessità di normare con maggiore chiarezza alcuni aspetti, quali l'ambito di applicazione delle clausole, i "*third party beneficiary rights*", gli obblighi relativi agli "*onward transfers*" (i.e. trasferimenti dal Paese terzo di destinazione ad un altro Paese terzo), i criteri e le modalità di assessment delle leggi dei Paesi terzi riguardanti l'accesso ai dati pubblici da parte delle autorità pubbliche e la notifica alle Autorità di Controllo.
Le Clausole Contrattuali Tipo sono nuovamente al vaglio della Commissione Europea che, una volta recepite le osservazioni dell'EDPS e dell'EDPB, adotterà definitivamente una Decisione di Esecuzione.

2.5

Notifica dei *data breach:* le nuove Linee Guida dell'EDPB

Lo scorso 14 gennaio, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato la prima versione delle "*Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification*", volte a integrare e completare le "*Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP 250)*" del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati (il precessore dell'EDPB).
Le nuove Linee Guida, nello specifico, si pongono l'obbiettivo di assistere i titolari del trattamento nella gestione dei *data breach* e nell'individuazione dei fattori da tenere in considerazione nel contesto della valutazione del rischio associato a questi ultimi, nonché dell'adozione delle conseguenti decisioni circa la necessità o meno di notificare la violazione subita all'Autorità di Controllo competente (per l'Italia, il Garante per la protezione dei dati personali).
A tal fine, l'EDPB fornisce diversi esempi pratici di *data breach*, delineando le principali azioni da compiere e i principali elementi da tenere in considerazione.
Le Linee Guida sono attualmente soggette a consultazione pubblica, fase che terminerà il prossimo 2 marzo.

GIURISPRUDENZA

3.1

L'interesse e il vantaggio in un caso di lesioni in conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2848 depositata lo scorso 25 gennaio, ha rigettato il ricorso avverso la condanna emessa nei confronti di una società, del suo legale rappresentante e del direttore di stabilimento per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La vicenda riguardava l'infortunio occorso ad un dipendente della società, che, intento ad effettuare le operazioni di pulitura di un macchinario, vi infilava la mano mentre questo era ancora in funzione, riportando un trauma da schiacciamento.
L'infortunio, secondo la ricostruzione operata in sentenza, sarebbe avvenuto a causa della vetustà del macchinario e, di conseguenza, dell'omessa adozione di misure necessarie a neutralizzare il rischio da schiacciamento, "*consistenti nell'installazione di dispositivi di sicurezza sulla macchina e nella rigorosa vigilanza degli addetti*".
La Corte, che ha annullato la sentenza con riferimento alle posizioni delle persone fisiche per intervenuta prescrizione del reato, ha confermato la condanna nei confronti dell'ente, responsabile ai sensi dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001.
Con l'occasione, i giudici hanno individuato l'interesse dell'ente nel risparmio di spesa originato dal mancato acquisto di un macchinario nuovo da parte del legale rappresentante, al fine di consentire ai lavoratori di operare in sicurezza.

3.2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la qualifica dell'indagato può essere desunta anche dal quadro indiziario

Con la sentenza n. 2270/2020, depositata in cancelleria lo scorso 20 gennaio, la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo nei confronti del responsabile amministrativo di una società in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. Si ricorda che tale fattispecie costituisce, altresì, reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.
Il ricorrente, in particolare, lamentava l'omessa valutazione, ai fini dell'esclusione dell'applicazione della

misura cautelare, della qualifica di dipendente senza poteri di rappresentanza, ricoperta al momento dei fatti.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato la non rilevanza della qualifica formale, considerato che il quadro indiziario aveva confermato la piena e diretta partecipazione dell'indagato all'illecito contestato. Tra le gli elementi di rilievo, i giudici hanno evidenziato il ruolo significativo rivestito dall'indagato nella società, quale soggetto che "*impartiva direttive ai fini della registrazione e del pagamento delle fatture*".

Da ultimo, i giudici hanno statuito l'irrilevanza della circostanza che non vi fosse "*prova dell'apposizione della firma dell'indagato sulle dichiarazioni fiscali*".

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Via Vittor Pisani, 20
20124 Milano

T. +39.02.669951
F. +39.02.6691800

info@studiopirola.com
www.pirolapennutozei.it

COMPLIANCE NEWSLETTER | GENNAIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 GENNAIO 2021.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM